



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. - Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7
C.F. 80069130583

Roma, 4 settembre 2018
Prot. 47061/18

Spett.le
Scuola Nutrizione Salernitana
info@scuolanutrizionesalernitana.it
Dr. Francesco Buoninconti

e.p.c.

OGGETTO: Diffida

Spett.le Scuola Nutrizione, Gentile Dr. Buoninconti,

Le scrivo spinto dalla necessità di apprestare la più adeguata tutela alla dignità professionale del biologo, in particolare alla figura del biologo nutrizionista, che mi onoro di rappresentare.

Al riguardo, sono pervenute a codesto Ordine numerose segnalazioni inerenti talune Sue pubbliche esternazioni, certamente fuorvianti, nelle quali accomuna le competenze professionali del biologo nutrizionista a quelle del dietista.

Sono, infatti, erronee, tanto più pericolose, le spinte che tendono a uniformare la figura del biologo con quella del dietista, alimentando una sorta di unicità scientifica che vorrebbe riconoscere una qualche forma di equivalenza tra le due figure professionali, visione assolutamente anacronistica e, a tutt'oggi, normativamente superata.

Sul punto, in via preliminare, appare doveroso evidenziare i riferimenti normativi che, in generale, riconoscono la assoluta competenza del biologo nel campo della nutrizione umana e, nello specifico, la piena autonomia dello stesso nella elaborazione di profili nutrizionali volti, per la persona che ne fa richiesta, a un miglioramento del proprio "benessere" e stato di salute.

Pertanto, si osservi quanto segue.

L'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 24 maggio 1967, n. 396 "*Ordinamento della professione di biologo*", stabilisce che forma oggetto della professione di biologo la "*valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante*".

Il d.m. 22 luglio 1993, n. 362 ("*Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi*"), nella tabella G, sezione "*tariffario minimo per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante*" indica, tra le prestazioni di competenza del biologo nell'ambito della "*Valutazione bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo*", le seguenti attività:

"a) determinazione della dieta ottimale umana individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche;

b) determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, etc. in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo attività, etc.);

c) determinazioni di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, etc."

L'art. 31 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, poi, recante "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*", poi, nell'elencare le competenze professionali proprie dei biologi, prevede che:

"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti...:

...

b) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici; ..."

Da un punto di vista più generale, l'art. 6-ter del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229, include i biologi nell'ambito del personale sanitario di cui deve essere individuato il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale.

Il successivo art. 7-bis impone la costituzione dei dipartimenti di prevenzione, strutture operative dell'unità sanitaria locale con il compito di garantire la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita.

Tra le funzioni del dipartimento di prevenzione l'art. 7-ter del d. lgs. 502/1992 include la tutela igienico-sanitaria degli alimenti e la sorveglianza e prevenzione nutrizionale.

Ai sensi del successivo art. 7-quater, comma 2, le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate, tra l'altro, a "*igiene degli alimenti e della nutrizione*".

Le linee-guida concernenti l'organizzazione del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, approvate con decreto del Ministro della Sanità 16 ottobre 1998, individuano due aree funzionali attorno alle quali deve svilupparsi il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione: quella di "*Igiene degli Alimenti e delle Bevande (I.A.B.)*" e quella di "*Igiene della Nutrizione (I.N.)*" a cui corrispondono, sotto il profilo organizzativo, due Unità Operative.

L'art. 4, comma 2, del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 ("*Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del*

Servizio sanitario nazionale”), include, tra le discipline concorsuali per l’accesso alla ex dirigenza di secondo livello destinate ai biologi (oltre che a medici e chimici), l’Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell’area di sanità pubblica.

Ciò posto in via preliminare, mi preme rammentare che il Consiglio Superiore di Sanità è intervenuto sul tema delle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e dietista, con due pareri resi, rispettivamente, nelle sedute del 15 dicembre 2009 e del 12 aprile 2011.

In particolare, nel 2011 il citato Consiglio ha precisato che:

*“a) Mentre il **medico-chirurgo** può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il **biologo** possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuare dal medico-chirurgo.*

*b) Il **biologo** può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio ‘benessere’, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento della salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.*

*c) Il **dietista**, profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/92, ‘svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale’ e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica”.*

Alla luce di quanto evidenziato non è dubitabile, dunque, il ruolo centrale del biologo nutrizionista, da un lato, e la sua autonomia professionale, dall’altro.

Allo stesso modo, è di chiara evidenza che in nessun caso il dietista può agire in maniera autonoma potendo operare solo in collaborazione e su indicazione del medico.

D'altro canto dal raffronto, nonché dalla palmare diversità, delle competenze delle due figure professionali, risulta, con ogni evidenza, che il biologo può, in piena autonomia, valutare i fabbisogni nutritivi sia di soggetti in condizioni fisiologiche sane, sia di individui interessati da situazioni patologiche previamente accertate da un professionista a ciò competente, al fine di proporre al cliente un miglioramento del proprio benessere e stato di salute, diversamente, il dietista in nessun caso può agire in maniera autonoma, potendo operare solo in collaborazione e su indicazione del medico.

Tutto ciò premesso, il Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

Diffida

Il dott. Francesco Buoniconti dal procedere a qualsivoglia esternazione e/o manifestazione, in materia di competenze professionali nel settore della nutrizione umana, evocative di una qualche equivalenza, certamente fuorviante, tra la figura del biologo nutrizionista e quella del dietista con l'avvertimento che, in caso contrario, si provvederà a tutelare gli interessi della categoria rappresentata presso le competenti sedi giudiziarie.



Il Presidente
Sen. Dr. Vincenzo D'Anna
Vincenzo D'Anna